

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. in data 30.09.2020 Soggetta invio capogra	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ADOZIONE DEL PEF - PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1 COMMA 668, LEGGE 147/2013 - ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di settembre alle ore 18:00 presso i locali del Parco A.Cereda di Via I°Maggio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente
ARDESI MANUELE	Presente	POSLA SIMONA	Assente
INVERNIZZI CHIARA	Presente	SENESE SONIA	Assente
FACCINI FRANCESCA	Assente	BETTOLINI RONALD	Assente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
TEMPORITI ANNA	Presente		
ROSSI EZIO	Presente		

Totale presenti: 7

Totale assenti:

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, VILLANI GUGLIELMO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

introduce il punto all'ordine del giorno e lo illustra; dichiara che, rispetto a quanto deliberato a luglio, la novità è rappresentata da un ingente contributo volto a compensare i disagi provocati alle aziende da Covid-19, con una riduzione pari al 70% sulla parte fissa relativamente alle aziende rimaste chiuse, del 25% sulla parte variabile per le altre; afferma che la manovra appena sintetizzata ammonta a circa € 38.000,00. Dichiara che il Comune di Ozzero è quello che probabilmente ha finanziato il contributo maggiore e ha ritenuto di applicarlo per tutto l'anno perché le aziende stanno subendo danni dalla situazione ancora adesso. Afferma che forse è il Comune di Corbetta quello che ha finanziato una contribuzione paragonabile a quella di Ozzero e che, conoscendo la nostra storia riguardante la TARI, ogni altra misura non avrebbe avuto senso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far data dal 1º gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

CONSIDERATO, inoltre, che la Legge n. 147/2013 al comma 668 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI e che il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che il Comune di Ozzero, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha realizzato, per il tramite del Consorzio dei Comuni dei Navigli gestore per conto del Comune del servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo alla TARI;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

RICHIAMATE le conseguenti deliberazioni di ARERA:

- Delibera 443/2019/R/rif con oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- Delibera 444/2019/R/rif con oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR).

RICHIAMATE le successive deliberazioni di ARERA a integrazione e chiarimento delle precedenti citate:

- Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari".

PRESO ATTO pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti. Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel



Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

TENUTO CONTO che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020 -2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018 - 2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

CONSIDERATO che il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

TENUTO conto che l'art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l'applicazione della TARI/TARIP;

VISTO/A:

- la Relazione al Piano Finanziario Tari 2020 e il modello MTR;
- l'Allegato 1 al PEF 2020 relativo all'articolazione tariffa e alla determinazione dei parametri k;
- la dichiarazione di veridicità di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, che il Consorzio dei Comuni dei Navigli, attuale gestore del servizio, ha predisposto e trasmesso a questo Ente con prot. 5118 del 21 settembre 2020;

VERIFICATO che la percentuale di copertura dei costi inerenti al servizio, quantificata sulla base di tale piano in €. 171.941,23 risulta pari al 100%;

VERIFICATO altresì che:

- il Comune di Ozzero come da regolamento adottato con proprio atto n. 29 del 30 luglio 2014 e successive modificazioni ha istituito la Tariffa rifiuti di natura corrispettiva (TARI puntuale) in luogo della TARI;
- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Ozzero, da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'art. 652 L. 147/2013 recita: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per



- cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato";
- ai sensi del successivo comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'Allegato A della Delibera Arera n° 443/2019, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI puntuale anno 2020:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kc di cui al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe della TARIP per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio l'adozione del Piano Finanziario per la tariffa rifiuti di natura corrispettiva per l'anno 2020 redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai sensi della Delibera Arera n° 443/2019, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che con delibera consiliare n. 24 del 28/07/2020, a seguito dell'emergenza COVID-19, verificatasi nel corso dell'anno 2020, il Comune ha deciso di stanziare con risorse proprie di bilancio l'importo di €. 50.000 che andranno in riduzione della TARI delle sole utenze non domestiche;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 29/05/2020 avente per oggetto: "Esercizio finanziario 2020 - Approvazione tariffe della tari per l'anno 2020 (tariffa corrispettiva) confermando integralmente quelle stabilite per l'anno 2019 con deliberazione di c.c. n. 7 in data 26/03/2019, riservandosi l'approvazione del PEF per l'anno 2020 entro il 31/12/2020;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il testo della Legge di Bilancio per l'anno 2020 Legge n. 160/2020;

ATTESO che ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato articolo 107, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) come previsto nella legge di conversione del dl 34/2020.

ATTESO che il "dl rilancio" inoltre all'articolo 138 intitolato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU" con il termine di approvazione del bilancio di previsione



2020 si pone l'obiettivo di raggiungere l'allineamento dei termini con una tecnica legislativa che porta alla conclusione secondo cui, con l'abrogazione delle citate norme speciali, si applica la regola generale indicata dall'articolo 53 che collega le delibere tributarie al termine ultimo di approvazione del bilancio;

VISTO l'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) che stabilisce che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

PRESO ATTO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

TENUTO CONTO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

VISTO l'art. 6 della deliberazione 443/2019 che definisce inoltre che:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, consequentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

PRESO ATTO che in data 21 settembre 2020 a mezzo PEC prot. n. 5118 il CCN ha trasmesso il Piano Finanziario 2020 comprensivo di tutta la documentazione facente parte;

PRESO ATTO della relazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del CCN, nonché legale rappresentante dello stesso, in data 21/09/2020 – Prot. n. 5118;

VISTA la dichiarazione di validazione rilasciata dal Rag. Mauro FERRARI Iscritto al Registro dei revisori contabili al n. 91957 del 12/04/1995 in data 25.09.2020 (prot. n. 5193) riguardo il piano economico e finanziario predisposto dal CCN (Allegato 3);

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ATTESO che la presente delibera deve essere trasmessa all'organismo ARERA;

VISTO l'art. 1, commi 668 e 683, della Legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014)

VISTI inoltre:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;



DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il Responsabile dell'Area Finanziaria ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DATO ATTO che, sulla presente delibera è stato richiesto il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. **DI ADOTTARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario TARIP per la tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Ozzero, ai sensi dell'Allegato A della Delibera n° 443/2019, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso acquisito al protocollo ente al n. 5118 del 21 settembre 2020, così articolato:
- Relazione al PEF:
- Tabella MTR riepilogativa dei costi del servizio;
- Allegato 1 Articolazione tariffaria;
- Allegato 2 Dichiarazione di veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio;
- Allegato 3 Dichiarazione di validazione rilasciata dal Rag. Mauro FERRARI Iscritto al Registro dei revisori contabili al n. 91957 del 12/04/1995 in data 25.09.2020 Prot. n. 5193.
- 2. **DI STABILIRE** per l'anno 2020 l'adozione dei seguenti parametri per la determinazione della TARI puntuale (TARIP):

Coefficienti Ka – utenze domestiche

Cat	Descrizione Categoria	Ka
1R	NUCLEO 1	0,84
2R	NUCLEO 2	0,98
3R	NUCLEO 3	1,08
4R	NUCLEO 4	1,16
5R	NUCLEO 5	1,24
6R	NUCLEO 6	1,30

Coefficienti Kc – utenze non domestiche

Cat.	Descrizione Categoria	Кс
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,41
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,80
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,50
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,36



07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,20
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85
09	CASE DI CURA E RIPOSO	0,97
11	UFFICI E AGENZIE	1,13
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,58
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZ. LIBR. CART. FERR. BENI DUREVOLI	0,99
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,29
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR., ELETTR.	0,88
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,04
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,90
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,84
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,00
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,07
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	8,25
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,34
50	ATTIVITA'INDUSTRIALI CON CAPANNONE PER LAVORAZIONI CONTO TERZI	2,40
66	ALLEVAMENTO ITTICO	1,50
67	COMMERCIO SEMI E GRANAGLIE	1,50
75	AGRITURISMO	2,00

3. **DI DARE ATTO** che le tariffe TARIP sono state determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 come da riepilogo costi che segue:

Parametri TARIP 2020		
Totale PEF (escluso Tributo provinciale ed esclusa IVA 10%)	215.217,91	
MIUR	-889,33	
Riduzioni da finanziare con altre risorse	-1.224,12	
Recupero crediti	-2.514,13	
Recupero da sanzioni	-649,11	
Riduzioni da finanziare con altre risorse (sconto COVID per UND)	-38.000,00	
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	171.941,23	



	%	
GRADO DI COPERTURA	100,00%	
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	40,00%	68.776,49
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	60,00%	103.164,74
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	72,00%	123.797,68
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	28,00%	48.143,54

- 4. DI DARE ATTO che il Comune di Ozzero, a seguito dell'emergenza Covid, ha previsto di applicare una riduzione limitatamente all'anno 2020 alla Tari delle utenze non domestiche, riservando una percentuale di sconto pari al 70%. Riduzione da applicare alla parte fissa della tariffa delle seguenti categorie: 01, 04, 06, 08, 13, 18, 19, 22, 24, 66, 67 e 75. Uno sconto pari al 25%, da applicare alla parte fissa delle seguenti categorie: 03, 11, 12, 14, 20, 21 e 26. Per quelle utenze che già usufruiscono di una riduzione sulla quota fissa della TARI sarà applicata quella che risulta avere il valore più elevato, essendo prevista dall'art. 22, comma 11 del vigente regolamento TARI la non cumulabilità degli sconti. Tali riduzioni, stimate per un totale di € 38.000,00, saranno coperte dal Comune tramite risorse proprie del Bilancio Comunale.
- **5. DI DARE ATTO** che sulla presente delibera è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del Tuel.
- 6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ad ARERA.
- 7. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



OGGETTO: ADOZIONE DEL PEF - PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1 COMMA 668, LEGGE 147/2013 - ANNO 2020.

PARERI PREVENTIVI art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sei	nsi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:				
X	favorevole				
	contrario				
	Note o motivazioni di parere contrario:				
in ord	line alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.				
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO				
	Z ARENI KUIGDGIUSEPPE				
	TE TOTAL GIVEN TOT				

Ai sei	nsi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:				
X	favorevole				
	contrario				
position of	Note o motivazioni di parere contrario:				
in ord	ine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.				
III OI U	TE RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI				
	Cind House				
	BARONI DUIGI GIUSEPPE				

	SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA				
Si esp	orime parere:				
X	favorevole				
	contrario OLIERO - MARIA				
	SEGRETARIO COMUNALE				

DOVT. PEPAPAOLO

IL SINDACO VILLANI GUGLIELMO Pubblicata all'albo pretorio di questo con	mune per 15 gior	IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PEIE PAOLO ni consecutivi a partire da oggi.
Addi,1 4_0TT 2020	THOO - COMPANY OF THE PROPERTY	IL SECRETARIO COMUNALE DOM, PEPE PAOLO
sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 1	124 - comma 1 -	nta <u>ESECUTIVA</u> per decorrenza del termine, ai del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di orni consecutivi dal al
		IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto